



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sulle sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0013676/TPL del 29/09/2016

ATAC S.p.A.
Via Prenestina, 45
00176 - ROMA

FILT CGIL
Segreteria territoriale Roma e Lazio
Piazza Vittorio Emanuele, 113
00185 - ROMA

FIT CISL Reti
Segreteria regionale Lazio
Via San Giovanni in Laterano, 96/98
00184 - ROMA

UILTRASPORTI
Segreteria regionale Lazio
Via Collegentile, 29/B
00178 - ROMA

UGL Trasporti
**Segreteria territoriale
Roma e Lazio**
Via Sommacampagna, 29
00185 - ROMA

FAISA CISAL
Segreteria provinciale Roma
Via Arrigo Davila, 111
000179 - ROMA

FAISA CONFAL
Segreteria regionale Lazio
Via Vincenzo Cesati, 7
00171 - ROMA

FAST CONFSA MOBILITA'
(già Fast Confasal Ferrovie)
Segreteria regionale Lazio
Via Marsala, 75
00185 - ROMA

ORSA TPL
Segreteria provinciale Roma
Via ... a San Lorenzo, 8
00185 - ROMA

SUL Comparto Trasporti
Segreteria territoriale Roma e Lazio
Via L'Aquila, 29
00176 - ROMA

USB Lavoro Privato/CT
Segreteria provinciale Roma
Via dell'Aeroporto, 129
00175 - ROMA

CAMBIA-MENTI M410
Segreteria nazionale
Via Leonida Tonelli, 6/b
00134 - ROMA

UTL
Segreteria regionale Lazio
Via Prenestina, 80
00176 - ROMA

R.S.U./R.S.A. presso ATAC S.p.A.
Via Prenestina, 45
00176 - ROMA

ADICONSUM
fax 06/44170230

ADOC
fax 06/86329611

ADUSBEF
fax 06/4818633

**ASSOCIAZIONE
CONSUMATORI UTENTI**
fax 02/6425293

ASSOUTENTI
fax 06/6867434

**CENTRO TUTELA
CONSUMATORI**
fax 0471/979914

CITTADINANZATTIVA
fax 06/36718333

CODACONS
fax 06/99695923

LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario Prof. Domenico Carrieri, delegato per il settore;

PREMESSO CHE

1. il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano autoferrotranviario, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, costituisce servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto costituzionale delle persone alla "*libertà di circolazione*";
2. a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146 del 1990, si è resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;
3. la Commissione, in data 31 gennaio 2002, con delibera n. 02/13, ha adottato la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale, la quale demanda ad Accordi tra le parti, a livello aziendale, la definizione della collocazione oraria delle fasce di garanzia del servizio completo (articolo 11, lettera B), nonché quella delle altre modalità di garanzia delle prestazioni indispensabili (articolo 16);
4. la Commissione, in data 8 marzo 2007, con delibera n. 07/119, ha approvato la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente dell'Azienda TRAMBUS S.p.A. di Roma, esercente il servizio di trasporto pubblico locale su "*gomma*" nella Città di Roma;
5. l'Azienda ATAC S.p.A., nel corso dell'anno 2010, ha assorbito ed unificato le competenze ed i servizi di trasporto pubblico su "*gomma*" e "*metroferro*" sino ad allora erogati, rispettivamente, dalle Aziende TRAMBUS S.p.A. e METRO S.p.A. di Roma;
6. la Commissione, pertanto, ha ritenuto necessario avviare, con una prima audizione in data 7 dicembre 2010, un'istruttoria finalizzata al raggiungimento di un Accordo tra le parti sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, riguardante i lavoratori dipendenti dell'Azienda ATAC S.p.A. di Roma, ovvero, in caso di mancato accordo, alla formulazione di una Proposta di Regolamentazione provvisoria;
7. nell'ambito di tale istruttoria, attesa la complessità del servizio erogato da ATAC S.p.A. attraverso una molteplicità di figure professionali eterogenee fra loro, si è avvertita la necessità, con particolare riguardo al segmento di trasporto del "*metroferro*", di svolgere una più approfondita verifica tecnica in merito alle concrete modalità attuative con le quali viene erogato il servizio di trasporto pubblico locale;
8. sono state effettuate, a tale scopo, una serie di audizioni, fra le quali quella del 18 marzo 2015 che ha visto la partecipazione di tutte le Organizzazioni sindacali presenti in Azienda, nonché quelle del 29 aprile e del 23 settembre 2015, con la sola partecipazione di ATAC S.p.A.;
9. a seguito delle audizioni del 18 marzo e 29 aprile 2015, ATAC S.p.A., con nota del 1° luglio 2015, prot. n. 85062, ha inviato alle Segreterie regionali/provinciali/territoriali di Roma e del Lazio delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Faisa Cisol, Faisa Confail, Fast Confsal Ferrovie, Orsa TPL, Sul Comparto Trasporti e Usb Lavoro

Privato, un'ipotesi di Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in occasione di sciopero, per assicurare la piena funzionalità del servizio gomma/ferro nelle fasce garantite e la pronta riattivazione dello stesso al termine delle azioni di sciopero;

10. la Commissione ha ritenuto necessario promuovere, attraverso una serie di incontri, un tavolo unitario fra l'Azienda e le Organizzazioni sindacali destinatarie di tale documento, al fine di verificare la reale sussistenza delle condizioni necessarie al raggiungimento di un Accordo quanto più ampiamente condiviso fra le parti;
11. nel corso delle audizioni del 12, 22 e 29 gennaio 2016, le parti si sono lungamente confrontate sui contenuti del documento, non riuscendo a raggiungere, malgrado la disponibilità manifestata da tutti gli intervenuti, un'intesa di massima sulla bozza in esame evidenziando come non fosse possibile, allo stato, individuare un percorso comune;
12. ATAC S.p.A., con nota del 25 marzo 2016, prot. n. 45709, ha inviato alle Organizzazioni sindacali di cui al precedente punto 9 una nuova bozza di Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in occasione di sciopero, per assicurare la piena funzionalità del servizio gomma/ferro nelle fasce garantite e la pronta riattivazione dello stesso al termine delle azioni di sciopero;
13. la Commissione, in data 30 marzo 2016, ha convocato le parti per un ulteriore incontro nel corso del quale i rappresentanti sindacali hanno dichiarato di non condividere neanche parzialmente la nuova ipotesi proposta dall'Azienda atteso che, rispetto alla precedente, avrebbe contenuto una ulteriore contrazione dei parametri legati alla tempistica relativa all'anticipazione della presenza in servizio del personale interessato dallo sciopero, nonché un sensibile incremento delle figure escluse dallo sciopero stesso. Di conseguenza, ne hanno chiesto il ritiro. I rappresentanti aziendali, invece, hanno confermato integralmente il contenuto della bozza in esame precisando che l'attuale riformulazione del testo risultava più rispondente alle esigenze manifestate, di recente, dalle Istituzioni che avrebbero richiesto all'Azienda stessa l'applicazione di criteri maggiormente restrittivi in ordine all'obbligo di assicurare la regolare effettuazione del servizio al di fuori della fascia oraria interessata dallo sciopero;
14. la Commissione, a seguito dell'inasprimento delle posizioni manifestato dalle parti sociali, ha invitato le Organizzazioni sindacali ad trasmettere eventuali proposte di modifica e/o integrazione del testo proposto dall'Azienda, nonché ogni altra documentazione ritenuta utile. Al riguardo, le osservazioni inoltrate da parte delle sole Organizzazioni sindacali Faisa Cisa, Faisa Confail e Orsa TPL hanno sottolineato l'impossibilità di procedere ad una revisione della bozza del 25 marzo 2016 ritenendola irricevibile ed invitando ATAC S.p.A. a riformulare una nuova ipotesi di Accordo sulla base delle modalità attuative sino ad oggi adottate;
15. ATAC S.p.A. e le Organizzazioni sindacali coinvolte, benché più volte sollecitate in tal senso dalla Commissione anche nel corso delle richiamate audizioni, non sono riuscite, ad oggi, a raggiungere alcuna intesa o Accordo a livello aziendale;
16. le parti, pur non essendo riuscite a raggiungere un complessivo accordo sulle prestazioni indispensabili da assicurare in occasione di sciopero hanno mostrato, anche nel corso delle audizioni tenutesi presso la Commissione, di non dissentire dall'attuale articolazione delle fasce orarie di garanzia;
17. le parti, viceversa, hanno mostrato di dissentire maggiormente circa: a) il preavviso di adesione individuale allo sciopero; b) le procedure da adottare all'inizio dello sciopero ed alla ripresa del servizio, con particolare riguardo ai tempi di presenza anticipata in servizio del personale,

necessari ad assicurare l'erogazione del servizio completo nelle fasce di garanzia; c) le figure ed i servizi esclusi dallo sciopero; d) i presidi e le limitazioni;

18. la Commissione, in mancanza di accordo tra le parti, può deliberare una provvisoria regolamentazione, ai sensi dell'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
19. attesa la eterogeneità del servizio erogato da ATAC S.p.A., la fissazione di tale specifica disciplina si rende necessaria per assicurare agli utenti del trasporto pubblico locale di Roma certezza delle regole poste a garanzia delle prestazioni indispensabili e della pronta riattivazione del servizio al termine delle azioni di sciopero;
20. la Commissione, stante la considerevole distanza emersa fra le posizioni espresse dalle parti sociali coinvolte nel confronto, ha adottato, nella seduta del 26 aprile 2016, una Proposta di Regolamentazione provvisoria ai sensi articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000 (delibera n. 16/177);
21. a seguito della notifica di tale Proposta, decorsi i 15 giorni che le parti hanno per pronunciarsi sulla stessa, sono pervenute le osservazioni da parte di ATAC S.p.A. e di tutte le Organizzazioni sindacali, con esclusione della sola Fast Confsal Mobilità (già Fast Confsal Ferrovie);
22. dalla scadenza del termine sopra indicato la Commissione, secondo quanto previsto dal citato articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ha a disposizione un ulteriore termine di 20 giorni per sentire le parti in audizione e tentare di far loro raggiungere un accordo;
23. in data 9 giugno 2016 si è svolta l'audizione con l'Azienda e le Organizzazioni sindacali Ugl, Faisa Cisl, Faisa Confail, Fast Confsal, Orsa Tpl, Sul, Usb, Cambia-Menti M410, UTL, R.S.A. Orsa TPL, R.S.A. UTL. Nel corso dell'incontro le parti hanno mostrato, sostanzialmente, di non dissentire dall'attuale articolazione delle fasce orarie di garanzia. Di contro, invece, le Organizzazioni sindacali hanno mostrato di non condividere le previsioni relative alle procedure da adottare all'inizio dello sciopero ed alla ripresa del servizio, con particolare riguardo ai tempi di presenza anticipata del personale necessari ad assicurare l'immediata ripresa del servizio al termine dello sciopero, all'individuazione delle figure e dei servizi esclusi dallo sciopero, ai presidi e alle limitazioni previste nel corso dello sciopero;
24. le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti e Uiltrasporti hanno comunicato di non poter intervenire in tale data a causa di impegni precedentemente assunti, chiedendo un nuovo incontro per la seconda decade di giugno. La Commissione, accogliendo la richiesta, ha individuato quale data utile quella del 13 giugno 2016. Le Organizzazioni hanno nuovamente declinato l'invito, con analoga motivazione, proponendo una nuova data da individuare a partire dal 20 giugno 2016, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo;

CONSIDERATI

25. gli eventi, verificatisi nel giugno 2016, che hanno comportato rilevanti mutamenti del quadro istituzionale (insediamento della nuova Commissione di garanzia ed elezione del Sindaco del Comune di Roma Capitale) e che hanno indotto questa Commissione ad interrompere l'iter previsto dalla normativa vigente, già avviato con la delibera del 26 aprile 2016, n. 16/177;

REVOCA

26. la Proposta di Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dell'Azienda ATAC S.p.A. di Roma, ex articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, precedentemente adottata con la delibera del 26 aprile 2016, n. 16/177;

FORMULA

ai sensi articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la seguente

Proposta di Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dell'Azienda ATAC S.p.A. di Roma.

Articolo 1 Fasce di garanzia

1. Le modalità di cui alla presente Proposta di Regolamentazione provvisoria si applicano con riferimento alle azioni di sciopero proclamate per un periodo inferiore e/o pari a 24 ore.
2. Dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza per le quali il servizio si pone come essenziale, come di seguito individuate:
prima fascia: dall'inizio del servizio alle ore 08.30;
seconda fascia dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
3. Tutte le corse con partenza da capolinea in orario precedente all'ora di inizio dello sciopero, dovranno essere portate a termine sino ai rispettivi capolinea, garantendo il servizio completo normalmente previsto, compresa la salita e la discesa dei passeggeri. Il personale di guida e/o di macchina che aderisce allo sciopero dovrà rientrare nei depositi all'orario di inizio dello sciopero o dopo aver terminato la corsa di cui al periodo che precede.
4. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non dovranno compromettere il regolare svolgimento del servizio normalmente programmato, nonché l'effettiva riattivazione dello stesso al termine dello sciopero. Il ritorno del servizio a regime ordinario dovrà essere garantito con la prima partenza prevista all'orario di conclusione dello sciopero stesso e/o dell'inizio delle fasce orarie di garanzia di cui al punto 2.

Articolo 2 Presenza in servizio

1. Allo scopo di assicurare l'effettuazione di tutte le corse, come originariamente programmate al di fuori della collocazione oraria dello sciopero, il personale dovrà essere presente in servizio secondo le seguenti modalità, determinate in base alle differenti peculiarità del servizio di trasporto pubblico locale, come attualmente articolato:
 - a) "autobus e filobus": 30 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;

- b) “tranvia”: da 30 a 50 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia.
 - c) “Metro A”: da 30 a 90 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;
 - d) “Metro B-B1”: da 30 a 120 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;
 - e) “Metro C”: da 30 a 45 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;
 - f) “Roma-Lido”: da 30 a 90 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;
 - g) “Roma-Pantano”-“Roma-Viterbo”: da 30 a 60 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia;
 - h) ulteriore personale di supporto, indispensabile all'erogazione del servizio: da 15 a 30 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio della fascia oraria di garanzia.
- Con riferimento ai punti b), c) d), e), f), g) e h), la presenza in servizio dovrà essere garantita con il rientro “graduale” del personale interessato, all'interno dell'intervallo orario come sopra individuato mediante la predisposizione, da parte dell'Azienda, di appositi comandi.

2. Il turno di lavoro “a cavaliere” delle ore 00.00 del giorno di inizio dello sciopero dovrà essere portato a termine, mentre il turno di lavoro “a cavaliere” delle ore 24.00 del giorno interessato dallo sciopero sarà considerato all'interno del periodo di astensione lavorativa. Tale principio verrà applicato anche ai turni “notturni”.
3. Nell'individuazione dei lavoratori da comandare in servizio l'Azienda adotterà criteri di rotazione con l'utilizzo prioritario di personale non aderente allo sciopero, al fine di poter garantire a tutti i lavoratori la possibilità di esercitare pienamente il diritto di sciopero.

Articolo 3

Figure escluse dallo sciopero

1. Settore “Superficie”: ingegneri centrali, capi tecnici centrali, capi movimento centrali, personale della Sede Centrale Operativa - Centrale SIGE.
2. Settore “Metro-Ferroviario”: il personale in servizio presso la Direzione Centrale Manutenzione (DCM) e la Direzione Centrale Elettrificazione (DCE); il Dirigente Centrale Traffico (DCT); il Dirigente Supervisore (DS “Metro C”).
3. Il personale addetto alle attività di sicurezza, guardiania, vigilanza, apertura/chiusura delle stazioni, annunci presso la DCO di ciascuna linea, nonché gli operatori dei sistemi di controllo del traffico.
4. E' fatta salva la facoltà delle parti di prevedere, mediante accordo, l'eventuale esclusione di ulteriori profili professionali non espressamente indicati nel presente articolo, qualora gli stessi siano ritenuti funzionali alla pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero.

Articolo 4

Presidi e limitazioni

Per garantire la sicurezza, la funzionalità ed il ripristino delle linee, degli impianti, dei rotabili in genere, nonché la sicurezza dei lavoratori, dei mezzi e degli utenti, (articoli 13 e 16 della citata

Regolamentazione provvisoria n. 02/13), dovrà essere previsto un presidio di personale strettamente necessario ad assicurare i servizi minimi nei reparti direttamente interessati all'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, o collegati allo stesso da nesso di strumentalità tecnico-organizzativa.

Con riferimento al personale dipendente dell'Azienda addetto alle attività di verifica e di vendita dei titoli di viaggio si conferma, allo stato, quanto espressamente previsto dalla delibera n. 04/120, adottata dalla Commissione nella seduta dell'11 marzo 2004.

Articolo 5 **Informazione all'utenza**

E' obbligo dell'Azienda dare comunicazione agli utenti nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

- a) l'elenco dei servizi che saranno garantiti in caso di sciopero ed i relativi orari contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari;
- b) modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi;
- c) l'indicazione delle Organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, unitamente ai dati relativi alle percentuali di adesione registrati nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle.

E' altresì onere dell'Azienda garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata, nonché fornire all'utenza, anche durante lo svolgimento dello sciopero, mediante tutti i canali di informazione di cui dispone (paline, sito internet, app, social network, etc.), una corretta comunicazione sullo stato del servizio attraverso il costante aggiornamento dei dati in tempo reale.

Articolo 6 **Regolamento di servizio**

Per quanto concerne gli ulteriori profili non previsti dalla presente disciplina, resta fermo l'obbligo, per le parti, di concordare apposto "*regolamento di servizio*", come previsto dall'articolo 16 della citata Regolamentazione provvisoria di settore (delibera del 31 gennaio 2002 n. 02/13). In caso di mancato accordo e sino al raggiungimento dello stesso l'Azienda è, in ogni caso, tenuta a emanare il predetto regolamento di servizio.

Articolo 7 **Rapporti con i terzi**

Fatta salva la previsione di clausole maggiormente vincolanti, eventuali Accordi di qualunque natura, stipulati da ATAC S.p.A., erogatrice del servizio di trasporto pubblico locale, con lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori o altre Aziende che, a qualunque titolo, concorrono all'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, o collegati allo stesso da nesso di strumentalità tecnico-organizzativa, dovranno includere espressamente la clausola per cui questi ultimi soggetti si impegnano a non pregiudicare, in caso di azioni di sciopero che li coinvolgano, i livelli di garanzia del servizio stabiliti nella presente Regolamentazione provvisoria e nei regolamenti aziendali attuativi, come previsto dall'articolo 17 della citata Regolamentazione provvisoria di settore (delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13).

DISPONE

la notifica della presente delibera all'Azienda ATAC S.p.A. di Roma, alle R.S.U./R.S.A. ed alle Segreterie regionali/provinciali/territoriali di Roma e del Lazio delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Ultrasporti Ugl Trasporti, Faisa Cisl, Faisa Confail, Fast Confsal Mobilità (già Fast Confsal Ferrovie), Orsa Tpl, Sul Comparto Trasporti, Usb Lavoro Privato/CT, Cambia-Menti M410, UTL, avvertendo che, ai sensi dell'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, le parti devono pronunciarsi sulla Proposta della Commissione entro quindici giorni dalla ricezione della predetta notifica;

AVVERTE

che in caso di mancata pronuncia la Commissione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, lettera a), terzo periodo della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dopo aver verificato in seguito ad apposite audizioni l'indisponibilità delle parti a raggiungere un Accordo, adotterà, con propria delibera, la provvisoria regolamentazione la quale sarà vincolante per le parti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, fino al raggiungimento di un Accordo valutato idoneo;

DISPONE ALTRESI'


la trasmissione della presente Proposta alle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti al fine di acquisirne il parere (delibera dell'8 marzo 2001, n. 01/11), assegnando loro il termine di quindici giorni dalla ricezione della stessa per l'invio di tale parere;

DISPONE INOLTRE

la trasmissione della presente delibera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Prefetto di Roma ed al Sindaco del Comune di Roma Capitale.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro Passarelli



Il presente documento composto di
n. 10 pag. è conforme al suo
originale esistente presso questo Ufficio.
Roma li 29/3/2016

Il Responsabile del procedimento
Stefano Passarelli